

AGENZIA GENERALE DI GENOVA
BUZZI S.A.S.
VIA IPPOLITO D'ASTE 1/2
16121 GENOVA
P.IVA 03317980104
ISCRIZIONE RUI N. A000072111
PEC: BUZZISNC@PEC.IT

Genova, 15 Ottobre 2018

Spettabile
FEDERAZIONE NAZIONALE TSRM e PSTRP
Sede Nazionale

Preso visione del DM 10 agosto 2018 concernente "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica" pubblicato in GU serie generale 159 numero 236 si precisa che la polizza assicurativa di RC Professionale [n.ro 2017/07/6134283](#) stipulata dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP in data 31.12.2017 – è volta a garantire esclusivamente le attività proprie e di competenza del Tecnico di Radiologia così come indicato nella polizza medesima con la seguente dicitura:

"ATTIVITA' ASSICURATA – Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata e resa possibile dall'introduzione di nuove tecnologie"

Pertanto, non è compresa nelle garanzie di polizza ogni attività che esula da quanto sopra indicato, in quanto riservata ad altri professionisti sanitari e sono, quindi, da intendersi esclusi eventuali danni conseguenti a comportamenti che realizzano tale attività, ivi compreso il mancato rispetto di quanto imposto dal Decreto Ministeriale su citato e, in particolare, nelle parti in cui dispone:

- 1) "Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL' APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente e firmerà prima dell'espletamento della prestazione diagnostica";
- 2) il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA deve sottoporre al paziente "il questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'esame RM" (parte B6 del documento);
- 3) "Le richieste di esami dovranno essere vagliate personalmente dal medico responsabile della prestazione diagnostica..." e ancora "l'applicazione del principio di giustificazione per ogni singolo esame spetta in via esclusiva al medico responsabile della prestazione diagnostica e dovrà risultare tracciabile" (parte D4 del documento);
- 4) "Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica" (parte E1 del documento).

In considerazione della importanza di tale informazione e della rilevanza particolare delle conseguenze, si ritiene indispensabile invitare tutti i presidenti a darne adeguata informazione a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Fabrizio BUZZI

